

Schema
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, PER I CUSTODI FORESTALI, PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO CIVILE E PER I TIROCINANTI DEL TRIBUNALE.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Rovereto di cui all'art. 7 mediante buoni pasto elettronici, da erogarsi attraverso una rete di esercizi convenzionati direttamente con la ditta aggiudicataria. Le caratteristiche e la natura del servizio sostitutivo di mensa sono specificatamente indicate nel presente capitolato speciale d'appalto.
2. Il servizio è fornito dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, che esercitino l'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, come risultanti dal certificato medesimo.
3. L'importo dell'appalto, calcolato presuntivamente per il periodo 01.02.2023- 30.09.23, è quantificato in Euro 181.552,40.= (I.V.A. esclusa), corrispondenti a circa 33.130 buoni pasto del valore nominale di Euro 5,48.= cadauno (I.V.A. esclusa).
4. I valori e le quantità summenzionate sono enunciati a titolo puramente indicativo.
5. Nessun indennizzo è dovuto alla ditta aggiudicataria né da quest'ultima potrà essere avanzata alcuna pretesa, per eventuali variazioni che presentino scostamenti in più o in meno rispetto all'importo presunto sopra determinato. **Pertanto il Comune di Rovereto pagherà solo i pasti effettivamente consumati.**
6. La scelta del contraente viene effettuata, mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. n. 23/1990, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) inviata tramite il Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento "Mercurio" (ME-PAT) ad operatori economici abilitati da APAC (Agenzia Provinciale Appalti e Contratti) per la categoria "Servizi di ristorazione e distribuzione pasti" CPV 5530000-3. Ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 2 della L.P. 2/2020, l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell'attività

1. Il servizio sarà gestito mediante sistema informatizzato come da caratteristiche minime stabilite dal successivo articolo 3, precisando che la ditta aggiudicataria è tenuta a:
 - fornire, entro la data di cui al successivo comma 5, un badge nominativo per ogni dipendente avente diritto al buono pasto (circa n. 347);
 - fornire, entro la data di cui al successivo comma 5, n. 30 (trenta) tessere anonime (jolly) al fine di garantire la fruibilità del servizio ad altro personale avente diritto, in attesa del badge nominativo;
 - adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono;
 - in caso di furto o perdita del badge, la ditta è tenuta ad attivarsi immediatamente per inibire l'uso della card, avvisare entro 24 ore dal ricevimento della denuncia tutti gli esercizi convenzionati;
 - rilasciare duplicati di smart card per sostituzione in caso di smarrimento/guasto o per nuovi dipendenti senza ulteriori costi per l'Ente da fornire entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine;.La ditta aggiudicataria dovrà fornire, a proprie cure e spese, tutte le componenti necessarie alla gestione del servizio informatizzato, quali hardware, software, badge, terminali da installare presso gli esercizi convenzionati entro la data di inizio del servizio ai sensi del successivo comma 2. Sono, altresì, a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione e/o sostituzione delle predette componenti.
3. Il sistema informatico fornito dalla ditta dovrà avere le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 5.
4. Il Comune di Rovereto s'impegna a fornire alla ditta aggiudicataria, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, le anagrafiche dei dipendenti per la fornitura delle smart card nominative nonché le modalità di fruizione del buono pasto da parte dei medesimi (giorni, fasce orarie e numero dei pasti fruibili). S'impegna altresì a fornire tempestivamente i dati del personale di nuova assunzione nonché le modifiche di fruizione che dovessero subentrare successivamente all'inizio del servizio.
5. Il servizio dovrà essere pienamente operativo a far data dal 1 febbraio 2023 (compreso).

Art. 3 – Caratteristiche minime della smart card

1. L'inizializzazione e tutte le successive emissioni (o riemissioni) delle smart card sono sempre a carico del fornitore, anche dal punto di vista economico.
2. Le smart card richieste devono essere di due tipi:

- nominative , fisiche su smart card elettronica o virtuali mediante app dedicata, con i dati relativi a ciascun utilizzatore, forniti dal Comune di Rovereto; le smart card nominative, se fisiche, riportano sul frontespizio la denominazione del Comune, il nome e cognome del dipendente, nonché il numero di matricola .
- jolly senza alcun dato personale. Le smart card non nominative o jolly non riportano alcun dato personale in quanto sono assegnate a utilizzatori che non dispongono di carte nominative e per uso temporaneo. Le smart card jolly riportano sul frontespizio la denominazione del Comune e il numero progressivo della tessera.

Art. 4 – Caratteristiche dei POS

1. Il fornitore deve fornire agli esercizi convenzionati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa gli apparati terminali (POS).
2. Al fornitore spetta la loro gestione e la comunicazione di ogni informazione necessaria al loro corretto utilizzo da parte dei singoli esercenti (ad es. le diverse tipologie di codice errore e la corretta lettura degli stessi).
3. Il POS deve essere in grado:
 - di leggere i dati inseriti sulla smart card;
 - di verificare le autorizzazioni dell'utente (fasce orarie di utilizzo, numero di pasti giornalieri ammessi);
 - di segnalare i diversi messaggi di errore (carta non valida, carta fuori circuito, pasto esaurito, ecc.) al fine di comprendere se sussista un effettivo malfunzionamento del POS o la mancanza di autorizzazione dell'utilizzatore;
 - di permettere la riconfigurazione e inizializzazione delle smart card in possesso del Comune di Rovereto.
4. La transazione inerente al BPE e la sua registrazione devono avvenire entro un tempo massimo di 5 secondi.

Art. 5 – Descrizione generale del sistema informatico

1. Il sistema informatico messo a disposizione dall'aggiudicatario via web dal fornitore deve consentire:
 - a tutti gli utilizzatori dei buoni pasto elettronici di visualizzare l'elenco degli esercizi convenzionati al Fornitore con indicazione del nome del locale, indirizzo ecc;
 - che le informazioni registrate nel sistema informatico siano conservate per l'intera durata del contratto;
 - di aggiornare i dati per la gestione delle smart card nominative e non nominative o jolly consentendo le seguenti operazioni, anche attraverso l'individuazione di più livelli di operatività:
 - a) richiedere nuove smart card inserendo i dati dell'utilizzatore e le regole di utilizzo (ovvero fasce orarie di utilizzo e numero di pasti);
 - b) rimettere smart card prevedendo nella richiesta di sostituzione la motivazione es. smarrimento/furto, card guasta e /o ulteriori motivazioni;
 - c) modificare/disattivare i dati delle smart card direttamente on line;
 - d) visualizzare n. 17 strutture/centri di costo con possibilità di modificarle e di crearne di nuove"
 - e) visualizzare gli utilizzatori delle smart card non più attive;
 - f) visualizzare le transazioni pasto dell'utilizzatore per singolo giorno o per periodo, raggruppati per punto di ristoro;
 - g) visualizzare l'elenco delle carte non nominative consentendo di gestirne l'assegnazione al temporaneo utilizzatore e la restituzione, nonché visualizzare lo storico dei possessori e le transazioni di pasto;
 - h) creare e modificare nuovi account di utenti delegati all'accesso al sistema, definendo i livelli di accesso;
 - i) consultare un manuale di guida rapida all'uso del sistema redatto dal Fornitore;
 - l) visualizzare le transazioni di pasto effettuate da ciascun esercizio convenzionato;
 - m) il programma dovrà consentire la possibilità di verificare la fruizione del pasto del giorno , per mese e per anno. Dovrà inoltre indicare le timbrature eseguite in modalità cartacea (manuale) ad es. a causa del malfunzionamento del terminale.
2. Fermo restando tutto quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di definire in modo più puntuale, anche in fasi successive, l'integrazione con altre funzionalità on line o flussi telematici del sistema informatico offerto.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio avrà **decorrenza 01.02.2023 – 30.09.23**.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ferma la verifica dei requisiti, l'ente appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC.
6. L'offerta presentata dalle ditte partecipanti alla gara avrà validità di 180 giorni.

Art. 7 – Destinatari del servizio

1. I soggetti destinatari del servizio sostitutivo di mensa sono i dipendenti del Comune di Rovereto, i dipendenti che fanno parte della Polizia locale, i custodi forestali, coloro che prestano SERVIZIO CIVILE presso il Comune, e i TIROCINANTI del TRIBUNALE di Rovereto.
2. Il servizio sostitutivo di mensa potrà essere utilizzato dal personale interessato, esclusivamente nei giorni in cui lo stesso presta attività lavorativa, con le modalità previste dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro e/o da eventuale contrattazione decentrata.

Art. 8 – Valore del buono pasto

1. Il Comune corrisponderà alla Ditta l'importo di **euro 5,48** (cinque/48) **per ogni buono pasto utilizzato, ridotto della percentuale di sconto offerto in sede di gara, al quale sarà aggiunta l'I.V.A. al 4%.**
2. L'importo di cui al comma precedente dà diritto alla spendibilità del buono pasto da parte dei dipendenti per il **valore facciale di Euro 6,00** (sei) previsto dal vigente contratto di lavoro, e potrà essere variato unicamente dall'Ente appaltante in applicazione di norme e/o accordi contrattuali che prevedano la modifica di tali importi, dandone preavviso, ove possibile, di almeno quindici giorni alla Ditta aggiudicataria, senza alcuna modifica della percentuale di sconto offerta.
3. Il prezzo, determinato come sopra, compensa l'appaltatore di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, principale od accessorio, inerenti il servizio erogato.

Art. 9 – Ulteriori oneri e obblighi a carico della Ditta

1. Rimangono a totale carico della ditta i seguenti oneri:
 - la fornitura, nel corso del contratto, entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta, dei badge danneggiati, smarriti o di quelli che si renderanno eventualmente necessari, senza oneri per l'amministrazione comunale;
 - l'invio, periodicamente o su richiesta del Comune, dell'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, nonché la tempestiva fornitura delle variazioni, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di esercizi fissati dal presente capitolato;
 - la fornitura agli uffici comunali dei recapiti e dei nomi dei referenti per la gestione dei contratti;
 - la predisposizione di una gestione sostitutiva d'emergenza per il caso si verifichi l'impossibilità di effettuare la registrazione della consumazione del pasto a causa di problemi ai terminali degli esercenti convenzionati e/o del badge del personale, fermo restando l'obbligo della ditta di attivarsi immediatamente per la risoluzione di problemi sui terminali medesimi;
 - la presentazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 16 e della cauzione definitiva di cui all'articolo 15.
2. Nell'esercizio del servizio, la ditta è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio stesso, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, dei regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori, stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali del settore.
3. La ditta assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo – anche per forza maggiore – a persone o cose a seguito delle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta.
4. La ditta, a seguito di specifica richiesta del Comune è obbligata a convenzionare, nel corso del contratto, ulteriori esercizi che lo abbiano richiesto, salva la dimostrazione da parte della medesima della sussistenza di motivate ragioni contrarie.

Art. 10 – Esercizi convenzionati

1. La prestazione del servizio e l'uso delle attrezzature, nonché di quant'altro richiesto con il presente atto, dovranno essere svolti con le modalità e condizioni indicate nei commi successivi.
2. Il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati dotati di appositi terminali che svolgono le attività di cui alla L.P. 14.07.2000 n. 9 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 14.06.2001, n. 21-72/Leg., nonché della L.P. 30/07/2010 n. 17, articolo 8, comma 5, necessariamente in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dovrà essere gestito in forma elettronica tale da consentire la rilevazione del nominativo della persona che usufruisce del servizio, l'ora e la data dell'erogazione del servizio stesso. Il buono pasto consente all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto.
3. Gli esercizi presso i quali i soggetti di cui all'articolo 3 potranno usufruire del buono pasto devono corrispondere alle seguenti tipologie, fermo restando che tutti gli esercizi indicati debbono essere in possesso

dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti nel caso di preparazione e manipolazione di prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio:

· **Tipologia A)**

- esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali;
- mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata a mezzo terzi esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate;

· **Tipologia B)**

- esercizi per la somministrazione di pasti veloci;
- esercizi per la somministrazione di pizze, anche al taglio;
- snack bar, pasticcerie e gelaterie che somministrino anche pasti veloci.

4. La ditta che esegue il servizio si obbliga a garantire comunque, nel corso della durata del contratto, il **numero minimo di esercizi convenzionati, come di seguito indicati e ripartiti:**

- **almeno 70** localizzati entro il comune di Rovereto, di cui almeno il 50% che somministrino pasti tradizionali, pertanto rientranti nella tipologia A del comma 3;

- **almeno 4** esercizi nelle città di Trento di cui almeno il 50% che somministrino pasti tradizionali, pertanto rientranti nella tipologia A del comma 3;

4 bis. La ditta, a seguito di specifica richiesta del Comune è obbligata a convenzionare, nel corso del contratto, ulteriori esercizi che lo abbiano richiesto, salva la dimostrazione da parte della medesima della sussistenza di motivate ragioni contrarie.

5. La ditta dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di consumare i pasti da parte dei dipendenti in tutti i giorni della settimana, compresi dunque i giorni festivi, indicando almeno 10 esercizi, rientrante nel territorio localizzato alle lettere a) e b) del comma 4, pertanto nel Comune di Rovereto, che non abbiano come turno di chiusura settimanale la domenica.

6. Nel caso in cui il concorrente indichi un esercizio che somministri sia ai pasti tradizionali, di cui alla tipologia A, e pasti rientranti nella tipologia B, ai fini del comma precedente sarà considerato rientrante nella Tipologia A.

7. Il Comune non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e la ditta si impegna a tenere indenne l'Ente da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.

8. La ditta non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale, nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con il Comune.

9. La sospensione unilaterale del servizio da parte della ditta costituisce inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto, fermi restando a carico della medesima gli eventuali danni derivanti dalla risoluzione.

10. Ai sensi di legge lo sconto incondizionato applicato dalla ditta verso gli esercenti deve essere in misura non superiore al 5 % del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

Art. 11 – Modalità di fruizione del servizio da parte dei dipendenti

1. I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione del badge personale emesso dalla Ditta (oppure tramite APP).

2. Il badge sarà utilizzabile solo per la somministrazione di cibo e bevande, nei tempi e secondo le modalità indicate dal Comune. Il badge personale non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale.

3. Il buono pasto (badge o APP):

- non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o comunque dare diritto a monetizzare la differenza tra il valore del buono e l'importo della prestazione;
- non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle previste dal presente capitolato;
- non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti consegnatari;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione;
- sarà luogo al rilascio di ricevuta fiscale da parte del ristoratore nei confronti del dipendente per la parte a carico di quest'ultimo.

Art. 12 – Controlli

1. Il Comune di Rovereto si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, anche a campione, il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché degli oneri ed obblighi posti a carico della Ditta con le

modalità ritenute più idonee anche presso gli esercizi convenzionati.

Art. 13 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale della fattura previa verifica della regolarità del servizio offerto.
2. Qualsiasi irregolarità riscontrata sia in ordine allo svolgimento del servizio sia in ordine all'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.
3. Per consentire l'esatta imputazione dei costi la Ditta dovrà emettere fatture separate oppure fatture uniche contenenti la distinzione tra le seguenti categorie di utenti: dipendenti comunali, custodi forestali, Polizia locale, servizio civile e tirocinanti del tribunale.
4. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovrà riguardare soltanto i pasti consumati nel mese di riferimento e, solo in casi eccezionali, potranno essere fatturati i pasti relativi al mese precedente.
5. La ditta dovrà predisporre e trasmettere in formato elettronico (excel o altro compatibile o tramite piattaforma elettronica) e con modalità cartacea, contestualmente alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, un elenco dettagliato dei pasti usufruiti dai dipendenti nel corso del mese di riferimento, con almeno le seguenti informazioni: cognome e nome del dipendente in ordine alfabetico, numero di matricola, esercizio convenzionato, tipologia di pasto usufruito data e ora dell'evento.
6. Per il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte della società di emissione dovrà essere rispettato il termine indicato in offerta, che comunque non potrà superare i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
7. Ai sensi dell'art. 6 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. sul prezzo contrattuale non saranno corrisposti anticipazione o acconti.

Art. 14 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 15 – Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 31 della L.P.2/2016 non si richiede garanzia provvisoria.
2. E' richiesta la costituzione della garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste degli art. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 – Responsabilità e obbligo di assicurazione

1. L'aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto dovrà presentare le seguenti coperture assicurative:
 - polizza di Responsabilità Civile verso terzi a copertura dei danni cagionati dagli Esercizi convenzionati, per un massimale di Euro 1.000.000,00;
 - polizza Infortuni del valore di Euro 260.000,00 per persona, in caso di morte e di Euro 260.000,00 per persona, in caso di invalidità permanente.
2. Le garanzie di indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e bevande.

Art. 17 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso.

Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:
 - il presente capitolato speciale;
 - l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 19 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla stazione appaltante.

Art. 20 – Variazioni quantitative e qualitative

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 21 – Elezioni di domicilio dell'appaltatore

1. La ditta aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

Art. 22 – Penali

1. La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, è obbligata ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali concernenti il servizio stesso.

2. Il Comune si riserva la facoltà di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati.

3. In caso di ritardo nell'espletamento degli impegni contrattuali per i quali è previsto un termine, l'Amministrazione applicherà una penale di Euro 250,00.= (duecentocinquanta,00) giornaliera. Per ogni altra inosservanza si riserva il diritto di applicare una penale pari a Euro 100,00.= (cento,00) al giorno, previa comunicazione ai sensi del successivo comma 7.

4. Ferma restando l'eventuale risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 24, l'importo della penale indicato al comma precedente è raddoppiato in caso di recidiva o di prolungata inerzia da parte della Ditta, da contestare tramite PEC.

5. Il valore delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo. In tal caso, l'Amministrazione potrà senz'altro richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato.

6. In caso di violazione del presente Capitolato, è comunque fatto salvo, su richiesta del Comune, il risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile, del maggior danno patito.

7. L'applicazione delle penali è comunque sempre preceduta da formale contestazione scritta delle infrazioni commesse trasmessa con lettera inviata tramite PEC, contenente anche l'assegnazione di un termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni e giustificazione a discolta e, se ritenuto utile, l'invito ad adempiere.

8. Trascorso inutilmente tale termine ovvero ricevute le osservazioni e ritenute non rilevanti o sufficienti, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e si applicheranno comunque le penalità previste.

Art. 23 – Revoca

1. L'Amministrazione può revocare, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il contratto prima della scadenza ove ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti impongano l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 90 giorni.

2. In tal caso l'Impresa non può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, salvo quanto spettante per la gestione del servizio effettuata fino alla data di revoca, restituendo all'Amministrazione i beni ricevuti in uso nelle condizioni di conservazione e di funzionamento originarie.

3. Rimane comunque salva l'ipotesi contemplata nell'art. 1467 del Codice Civile.

Art. 24 – Decadenza

1. L'Impresa decade dalla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui intervenga la cancellazione dal registro delle imprese per l'esercizio dell'attività concessa.

2. La decadenza è richiesta dall'Amministrazione e, dalla data di notifica del relativo provvedimento, l'Impresa cessa la gestione dei servizi affidati.

Art. 25 – Risoluzione

1. L'Amministrazione, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

a) mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito;

b) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione;

c) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato o a quanto offerto in sede di gara;

d) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;

e) cessione totale o parziale del contratto;

f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;

g) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 11;

2. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva, salvi i maggiori danni subiti in conseguenza dei fatti che hanno determinato la risoluzione.

3. La risoluzione è notificata all'Impresa. La stessa non ha effetto per le prestazioni già eseguite.

Art. 26 – Contratto e spese contrattuali

1. Il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

2 La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la ditta aggiudicataria fornisca prova di aver attivato le convenzioni previste dal presente capitolato.

3. Ai sensi dell' art. 9 della L.P. 23/1990 le spese inerenti e conseguenti la stipula contratto d'appalto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 27 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

5. La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

6. La Ditta aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 28 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (oppure la possibilità di aderire a alla gestione del servizio sostitutivo di mensa per gli enti del sistema pubblico provinciale tramite la società Trentino Lunch s.r.l.) che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Art. 30 – Controversie e foro competente

1. Il foro competente per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza del presente Capitolato, è il Tribunale di Rovereto.

Art. 31 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare le leggi provinciali 9 marzo 2016, n. 2 e 19 luglio 1990, n. 23, il relativo regolamento d'attuazione, nonché in quanto compatibile il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e il codice civile.